AN/Mod

Italia Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal **Coni**

FIJLKAM
FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

CENT 1902

CENTRO OLIMPICO FEDERALE - VIA DEI SANDOLINI, 79 - 00122 LIDO DI OSTIA / RM - TEL.: 06/56470520 FAX: 06/5

☐ **AFFILIAZIONE** ■ **RIAFFILIAZIONE**

☐ JUDO ☐ AIKIDO ☐ JU
☐ LOTTA ☐ SUMO
■ KARATE

PER L'ANNO 2011

SOCIETÀ SPORTIVA

CODICE FEDERALE	ANNO DI COSTITUZIONE	ANNO AFFILIA
1 4 I S 1 6 4 8	1 9 9 9	1 9

ASD KARATE TEAM ISERNIA NO PROFIT		90027650945		
DENOMINAZIONE COMPLETA		CODICE FISCALE		
VIA T. LA CAVA, 56 C/O DI LEMME MARIO	86170	ISERNIA	IS	347-3
INDIRIZZO CORRISPONDENZA	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA	TEL
VIA UMBRIA CENTRO COMM.LE	86170	ISERNIA	IS	347-3
INDIRIZZO PALESTRA	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA	TEL
EX S.S. 17 PER ROCCARASO N.155	86170	ISERNIA	IS	347-3
INDIRIZZO SEDE SOCIALE	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA	TE
KARATETEAMISERNIA@GMAIL.COM				
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA				
lunedi-martedi-mercoledi-giovedi-venerdi		ore17,00>>>22,00		
GIORNI ED ORARI DELLE LEZIONI				

CONSIGLIO DIRETTIVO

CARICA	COGNOME E NOME	INDIRIZZO	C.A.P.	CO
Presidente	ANTONELLI ELEONORA	EX S.S. 17 PER ROCCARASO N.155	86170	ISERNI
Vicepresidente	DI LEMME MARIO	VIA T. LA CAVA, 56	86170	ISERNI
Consigliere	BENEVENTO RITA	VIA T. LA CAVA, 56	86170	ISERNI
Consigliere (Atleta)	D'AGNILLI ANTONIO	VIA 3^ TRAV. MARCONI	86070	MACCHI
Consigliere (Ins. Tecnico)	RUSSO ANTONIO	VIA TORINO, 4	81030	CASTEL VOLTUR
Segretario				
Medico				

INSEGNANTI TECNICI TITOLARI

I sottoscritti dichiarano di assumere la responsabilità dell'insegnamento.

COGNOME E NOME	CATEGORIA	ANNO ULTIMO CORSO AGG.	FIRMA
RUSSO ANTONIO	ALLENATORE	2010	Russo An

☐ Copia FIJLKAM ☐ Copia Comitato Regionale ☐ Copia Società Sportiva

Karate team ISERNIA

Firma del Presidente

Seguire il modello AN/Mod. AT 01a/19

→ *COMPILARE A MACCHINA O A STAMPATELLO* ←

STATUTO SOCIALE

Art. 1- Denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e ss. Codice Civile, un'A denominata " KARATE TEAM ISERNIA NO PROFIT " - Associazione sportiva dilettantistica.
2. L'Associazione "KARATE TEAM ISERNIA NO PROFIT" ha sede in Isernia.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sociali attraverso l'es promozione di attività sportive dilettantistiche e motorie-sportive, con particolare riferimento a boxing, judo, arti marziali in genere, aerobica, difesa personale, cultura fisica, massaggi, ginna sportiva, danza classica ed in genere tutte le attività riconosciute dal CONI compresa l'attività l'avvio, l'aggiornamento, la formazione ed il perfezionamento dell'attività sportiva. Per la cresc sociale dei propri soci l'Associazione può peraltro, promuovere e gestire attività culturali, ricreativ assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria e promozione sociale. Pe raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.
2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si de prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non pu lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
3. Potranno costituire parte integrante del presente Statuto, le norme degli statuti e dei regolamen dell'ente di promozione sportiva alla quale aderisce nella parte relativa all'organizzazione o alla g società affiliate.
4. L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri tesserati al fine se previsti e se vi aderisce, i rappresentanti con diritto di voto nelle Assemblee Federali o Promozione Sportiva alla quale aderisce.
5. L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale. Durante la vita dell'A non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell straordinaria degli associati.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituto: dai beni immobili che le pervengono a qualsias elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effett fondatori.
3. Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

a) dei versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente all'Associazione;
b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) dagli introiti realizzati dall'organizzazione di manifestazioni sportive, corsi di formazione e di ag tecnico e specialistico;
d) dai contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura co

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto d all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifi associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in c proprii fini istituzionali.

dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche ne sportive.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della do ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Dirett giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea gen
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere con dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minc
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni che abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea trascorsi almeno sei mesi dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assembl nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minore prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sed secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Dimissione volontaria;
- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, c ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si pro contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione riman fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
    - L'Assemblea generale dei soci
    - Il presidente
    - Il Consiglio Direttivo

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata i ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universa associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anch intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo, da almenc degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne pr l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede sociale dell'Associazione o, comunque, in luogo garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in reg versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segreta nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associat formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della mag assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggior presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due te associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei pres

Art. 13 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le stesse r dell'Assemblea ordinaria, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazio

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri (minimo tre) che viene stabilito dall'As fino ad un massimo di undici eletti dall'Assemblea. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggi deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative se prev siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettar nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associat formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consi rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che rester carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsias causa venga a perdere la maggioranza dei suoi compiti.

Art. 16 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne s richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) decide l'importo delle quote sociali e di quelle suppletive per determinati servizi;
c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
d) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Ass straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

Art. 20 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i ve riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo ma Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione sia preve consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informar situazione economica-finanziaria dell'Associazione con separata indicazione dell'eventual commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata re accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della traspa confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la con dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 22 - Anno sociale

1. Gli esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni Esercizio, il Consiglio redige il rendiconto consuntivo che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo.

Art. 23 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Dir contributi di enti, associazioni e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività o dall'Associazione sportiva. Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, il Direttivo può autorizzare alla firma un componente del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 24 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio ra gli scopi sociali.

Art. 25 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione S appartenenza o Ente di Promozione Sportiva.
2. In tutti i casi, il Collegio Arbitrale sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribu territorialmente ha sede l'Associazione.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra c raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento orig controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà luogo dove l'Associazione opera ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irritale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella descritta, la procedura prevista dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di riferimento.

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere pre